

14946
Pag. 122/4 DIC. 2007 Mod. 3°
ip.c.

STATUTO

Fiadda UMBRIA

Famiglie associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi dell'Umbria

p. IL DIRETTORE
DIRETTORE

(Dot.ssa Marina Maggi)

17/1/2007

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' istituita l'associazione denominata FIADDA UMBRIA- Famiglie Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi Umbria – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

L'associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10¹ lett. i) del Decreto Legislativo n. 460/97 userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

ARTICOLO "2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione svolge nell'ambito del territorio della Regione dell'Umbria attività di promozione sociale e di volontariato, erogando prestazioni gratuite, tanto in via principale in favore di terzi quanto anche a favore dei soci audiolesi, esclusivamente per fini di solidarietà.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10¹ lett. i) del Decreto Legislativo n. 460/97 è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione si propone come obiettivo fondamentale quello di integrare il sordo in condizioni di parità nel mondo dei normoudenti.

L'Associazione persegue pertanto le seguenti finalità:

- a) studiare, dibattere ed impostare tutte le iniziative idonee al recupero degli audiolesi, sia al livello sociale che al livello sanitario, dalla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla riabilitazione, alla integrazione nella scuola, nel



lavoro, nella società, avvalendosi per l'assolvimento di tale compito della collaborazione di esperti in ogni campo, a livello nazionale ed internazionale;

b) promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi stessi, nonché richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi, dello stato e degli Enti locali, sulle soluzioni che verranno promosse perché siano tradotte in leggi e provvedimenti di attuazione;

c) contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale degli audiolesi;

d) effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento delle barriere culturali e, attraverso tecnologie avanzate, quelle della comunicazione;

e) aderire, previa deliberazione del consiglio direttivo, e collaborare con organizzazioni locali, nazionali, comunitarie, internazionali e presenziare alle loro iniziative e manifestazioni, al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza delle problematiche degli audiolesi in sedi internazionali ed alla ricerca delle soluzioni relative;

Per conseguire tali finalità l'Associazione provvede a:

a) fornire ai familiari degli audiolesi ed agli audiolesi stessi ogni tipo di consulenza ed assistenza;

b) promuovere, organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su argomenti connessi con le finalità sociali;

c) accettare incarichi per studi, ricerche, consulenze conferiti da istituzioni, organismi, enti sia pubblici sia privati, tanto umbri e nazionali quanto esteri ed internazionali;

d) organizzare, istituire, gestire centri, scuole, corsi, seminari, per l'informazione, la promozione educativa, l'aggiornamento, la qualificazione e

- la formazione professionale dei soci, degli operatori sanitari e pedagogici, dei terapisti della riabilitazione utilizzati esclusivamente all'interno dell'associazione per il perseguimento delle proprie attività solidaristiche;
- e) curare la pubblicazione, anche svolgendo in proprio l'attività editoriale, di libri, opuscoli, periodici di argomento connesso con l'attività sociale;
- f) associarsi a unioni, federazioni, leghe di associazioni di disabili e di famiglie di disabili partecipando e contribuendo alle attività delle stesse a livello sia locale, sia nazionale, sia internazionale;
- g) svolgere tutte le attività sopraelencate sia in proprio sia per conto di altri sia collaborando, quando del caso in regime di convenzione, con istituzioni, organismi, enti sia pubblici, statali e locali, sia privati tanto nazionali quanto esteri e internazionali, se del caso anche all'estero;
- h) dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sociali, acquistando, prendendo in affitto, in comodato o in leasing beni tanto mobili quanto immobili;
- i) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e quanto altro necessario ed utile al conseguimento diretto ed indiretto delle finalità sociali.
- l) realizzare tutto quanto precede nell'ambito di quanto disposto dalla legislazione in vigore.

ARTICOLO 3 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite da:

a) contributi associativi:

b) contributi di amministrazioni pubbliche, di enti e di privati;

c) ogni altra entrata.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'eventuale utile o avanzo di gestione verrà obbligatoriamente impiegato per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse..

L'esercizio dell'Associazione dura un anno solare e decorre dal 1° gennaio.

ARTICOLO 4 - SOCI

I soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Soci ordinari sono i familiari e/o tutori di minori audiolesi, e gli stessi audiolesi maggiorenni.

Soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le organizzazioni, le associazioni e le scuole nazionali ed internazionali che con il loro contributo tecnico, scientifico ed economico intendono favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Soci Onorari sono le persone ed enti che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione.

Ogni socio, anche se non persona fisica, ha diritto ad un voto.

I soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si acquista con l'ammissione, l'accettazione o la nomina.

L'ammissione dei soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo che valuta le domande scritte presentate dagli interessati.

L'accettazione dei soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione notificando le proprie dimissioni con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa istruttoria del Collegio dei Probiviri nei confronti del socio che:

- a) svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) non osservi le norme del presente Statuto o non si attenga alle deliberazioni degli organi sociali.

Ai fini dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri deve ascoltare il socio dandogli comunicazione della convocazione a mezzo raccomandata A.R. da spedire

30 giorni prima della data fissata. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può fare ricorso alla prima Assemblea di Soci.

L'ammissione, l'accettazione e la nomina come il recesso e l'esclusione sono annotate nel libro dei soci, con l'indicazione della data della comunicazione delle dimissioni o della deliberazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea-dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente deve preferibilmente essere familiare di persone audiolese o persone audiolese.

I Soci Ordinari, come definiti dall'art. 4 del presente statuto, devono avere la maggioranza nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri.

Le cariche elettive non sono retribuite.

Sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio delle cariche.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

1- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2- L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per deliberare sui punti di cui al successivo comma 5;

in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per deliberare sui punti di cui al successivo comma 6.

3 - Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie con avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori, da affiggere nella sede sociale almeno venti giorni, o che pervenga al socio almeno cinque giorni, prima della data stabilita.

4 - Ogni socio può intervenire all'assemblea.

5 - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presentate o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

6 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo possono intervenire all'assemblea.

7 - L'Assemblea Ordinaria:

a) approva la relazione e il rendiconto dell'anno precedente presentati dal Consiglio Direttivo assieme alle relazione dei Revisori dei Conti;

b) approva il programma delle attività associative con l'indicazione dei mezzi finanziari per l'anno in corso;

c) delibera sulle attività e sui relativi strumenti finanziari per l'anno successivo;

d) elegge ogni tre anni tra i soci e fra i membri del Consiglio Direttivo i membri del Consiglio Direttivo, il collegio dei revisori dei conti e dei probiviri;

e) approva la nomina di eventuale presidente onorario dell'associazione

f) delibera sui ricorsi dei soci esclusi

g) propone l'ammontare del contributo associativo

h) delibera il regolamento applicativo dello Statuto e le sue modificazioni

i) formula proposte per il miglior raggiungimento dello scopo della associazione

f) esprime eventuali desiderata da esporre alla Assemblea Nazionale,

8 - L'Assemblea straordinaria:

- a) propone e delibera le modifiche al presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente la medesima finalità.
- c) delibera su ogni argomento all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove Consiglieri eletti dall'assemblea.

2- Il Consiglio dura in carica tre anni.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo, che venissero comunque a mancare, sono sostituiti fino al numero massimo di tre per surroga, seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'assemblea e, successivamente, mediante elezioni suppletive da indire al più presto e comunque non oltre la prima Assemblea Ordinaria successiva.

3 - Il Consiglio elegge con voto segreto tra i Consiglieri eletti il Presidente e fino a due Vicepresidenti; elegge altresì fra tutti i membri il Tesoriere e il Segretario, cariche che può attribuire alla medesima persona.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età e, ove questi sia impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

5 - Il Consiglio Direttivo:

a) presenta ogni anno all'approvazione dell'assemblea la relazione e il rendiconto sulla attività dell'anno decorso accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti, nonché il programma di attività, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'anno successivo;

b) delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;

c) provvede all'amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio nonché del personale;

d) propone all'assemblea l'ammontare del contributo associativo annuale

e) studia i problemi degli audiolesi e delle loro famiglie nell'ambito della regione e vi adegua gli interventi e l'organizzazione; anche tramite la costituzione di appositi comitati o commissioni con funzioni consultive; promuove raccolte di fondi nell'ambito del suo territorio;

f) designa, tra i soci, i rappresentanti negli Organi degli Enti pubblici e privati locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi;

g) pronuncia la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive;

h) per l'attuazione dei fini associativi può avvalersi dell'opera di terzi qualificati

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e ne presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

Vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio; è consegnatario del patrimonio

dell'Associazione e dei mezzi di esercizio della Sede; in caso di assenza e di impedimento è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età o dall'altro Vicepresidente o ,in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

I Revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la gestione economica e amministrativa della e di riferire all'assemblea sul conto consuntivo.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Presidente indice le riunioni del Collegio ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta uno dei membri e comunque almeno una volta l'anno.

Il Collegio cura la redazione dei verbali e li affida per la custodia al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1- Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, anche non soci, eletti ogni tre anni dall'Assemblea.

Il Collegio ha il compito di comporre, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e tra i soci stessi, trasmette al Consiglio Direttivo e alle parti interessate le relative conclusioni.

Il Collegio neoletto nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente.

Il Presidente del Collegio indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

2- Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tutti i suoi membri: il collegio decide con lodo scritto e motivato a maggioranza dei presenti, senza obbligo di forma e di procedura.

Ove tratti un giudizio disciplinare il Collegio deve contestare per iscritto all'interessato gli addebiti, concedendogli il tempo e la facoltà di presentare le sue difese in forma scritta o orale. Delle difese in forma orale saranno redatti i verbali, che saranno sottoscritti anche dall'interessato.

ARTICOLO 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci.

Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente la medesima finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14 - RISERVA DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto da questo Statuto e/o dal Regolamento applicativo valgono le norme di legge.

=====